

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 4 luglio 2003, n. 10582.

L'art. 2 della legge 515/1993 vigente in occasione delle elezioni politiche del 1996, che disciplina le forme di propaganda elettorale radiotelevisiva e a mezzo carta stampata e le fattispecie vietate, si applica anche nei confronti del responsabile dell'impresa editoriale che ha il potere di rifiutare una proposta il cui contenuto viola la norma citata.

Omissis.

2. Analoga sorte merita la doglianza contenuta nel secondo motivo, con la quale si pretende - senza neanche precisarne la ragione - di far ricorso alla previsione sanzionatoria residuale di cui all'art. 10 L. 689-81 disapplicando la previsione specifica posta all'art. 15 della legge del 1993 per le infrazioni contemplate all'art. 2 della stessa legge (e che all'odierna ricorrente vennero addebitate).

3. Quanto alla pretesa disattenzione del primo Giudice per le osservazioni mosse al profilo della inesigibilità, dall'editore, di un controllo sulla conformità a legge della inserzione elettorale richiesta, pare al Collegio che il Tribunale - con sintetica ma adeguata motivazione - abbia esattamente applicato la norma ritenendola precettiva per tutti, e quindi anche per gli editori senza che - di fronte ad una previsione di illiceità delle condotte che danno corso alla vietata propaganda elettorale sui giornali - abbia senso alcuno dar rilevanza alla incongruità di un potere di "veto". In realtà, formulata l'ipotesi di condotta vietata in termini netti e chiari (e si veda appresso), dell'illecito non potrà non rispondere anche chi, come il responsabile dell'impresa editoriale, materialmente provveda alla pubblicazione vietata, allo stesso modo nel quale nessuno dubita della sua responsabilità per il contenuto penalmente rilevante della pubblicazione stessa, e fermo restando, essendo la pubblicazione oggetto di una intesa contrattuale, il consueto potere di rifiutare la proposta il cui contenuto sia difforme dalla norma.

4. Da quanto appena rilevato discende anche l'inconsistenza del quarto motivo del ricorso, con il quale si lamenta la mancata applicazione dell'esimente dell'adempimento di un dovere di cui all'art. 4 L. 689-81 posto che, se, nell'interpretazione data alla previsione da questa Corte (Cass. 9254-00 - 11054-98), è palese l'impossibilità di addurre ad esimente una obbligazione privatistica quale quella dell'editore che contratti la pubblicazione elettorale vietata, tanto meno si scorgono profili di esclusione dell'elemento soggettivo nella pretesa grave difficoltà di discernere - tra le varie richieste di pubblicazione in campagna elettorale quelle vietate e quelle che (contenendo elementi informativi del programma) sono consentite. Al proposito, appare aver dato corretta applicazione alla norma di cui all'art. 2 della legge 515-93 il provvedimento del Garante in data 26.1.94 là dove ha sottolineato la legittimità delle sole inserzioni che integrino l'onere di informazione (pur sintetica) sul programma, sulla linea politica e sulle scelte del candidato o della lista che tali inserzioni abbiano richieste e senza che siffatti requisiti possano apparire indebitamente vaghi e non controllabili (come ha ben rilevato il Giudice del merito).

Omissis.